

## **Allegato "A" – Documento di consultazione.**

Come specificato al punto 1) del dispositivo della delibera, viene formulata, di seguito, una proposta disciplinante: (i) le modalità di determinazione dell'anno base e delle correlate tempistiche per la formulazione dei canoni e dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture e ai servizi forniti dai gestori delle reti ferroviarie interconnesse alla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, nonché (ii) la gestione del regime transitorio, per i casi in cui, a causa delle interruzione della circolazione sull'infrastruttura, l'anno base fissato dal previgente quadro regolatorio in materia di determinazioni di canoni e corrispettivi non si possa ritenere, con riferimento ai dati di bilancio ed alla redazione della documentazione di contabilità regolatoria, nonché alle previsioni dei volumi di traffico alla riapertura della circolazione, adeguatamente rappresentativo.

In particolare, si prevede di aggiungere nella Misura 52.1. dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, un nuovo punto rubricato con il n. 2, recante il seguente testo:

**"2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, qualora, per circostanze correlate all'interruzione della circolazione sull'infrastruttura, l'Anno base non sia rappresentativo dell'ordinaria gestione, il GI della rete regionale o l'AB assume come Anno base ( $T_{-1}$ ) il primo successivo anno utile in cui è ripristinato il regime ordinario di circolazione.**

**Conseguentemente, la proposta tariffaria è formulata nel corso dell'Anno ponte ( $T_0$ ), con riferimento al periodo tariffario ( $T_1$ -  $T_5$ ).**

**Per il periodo interessato dall'interruzione della circolazione e fino all'anno ( $T_1$ ), si applicano i canoni di accesso all'infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ivi forniti in vigore nell'ultimo orario di esercizio per cui siano stati già determinati, fatto salvo un loro adeguamento annuale che tenga conto degli aspetti inflattivi.**

**Al primo anno del nuovo periodo tariffario ( $T_1$ ), continua ad applicarsi il regime transitorio di cui alla Misura 4.2., punto 1., lettera c)."**